

ACCORDO SINDACALE – ACCORDO QUADRO

Sistema di tracciamento dei mezzi aziendali delle società facenti parte del Gruppo spa

(sostituzione dell'accordo del 23/05/2023)

Uil CGIL
Cisl
CGIL
Cisl
CGIL
Cisl
CGIL

AMAG SpA con sede legale ad Alessandria, Via Damiano Chiesa n. 18, P.I. 01830160063 anche in nome e per conto delle seguenti Società da essa controllate (direttamente ed indirettamente): Amag Reti Idriche SpA, Amag Reti Gas SpA., rappresentata per la firma del presente atto da

Claudio Perissinotto nato a Alessandria il 24/02/1970 in qualità di Presidente del Gruppo AMAG

e

Le R.S.U. aziendali nelle persone dei Sigg. Ratti Andrea, Adolfo Paolo Gandini, Davide Oddone, Nazario De Bonis, Barbara Carrara, Giulia Summa, Lonardi Alessandro

Premesso che

- E' tutt'ora in essere l'accordo sindacale sulla geolocalizzazione sottoscritto in data 28/07/2017 ed integrato in data 23/05/2023;
- Il presente accordo sostituisce i precedenti in materia di trattamento dati sulla geolocalizzazione a seguito delle nuove funzionalità che saranno installate sui mezzi oggetto di noleggio a lungo termine.
- In merito al trattamento dati con sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro, resta tutt'ora efficace il parere del garante Privacy del 4 ottobre 2011 (1850581) in applicazione della disciplina sul c.d. bilanciamento di interessi, senza che sia necessario acquisire il consenso dell'interessato, individuando in capo ai datori di lavoro pubblici e privati che si avvalgono di sistemi di localizzazione e tracciamento della posizione utilizzati per soddisfare esigenze organizzative, produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro un legittimo interesse al trattamento dei dati relativi all'ubicazione dei propri dipendenti, a condizione che sia data attuazione alla previsione di cui all'art. 4, l. n. 300/1970, con il previo accordo con le rappresentanze sindacali o, in difetto, con l'autorizzazione del competente organo periferico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- Nel medesimo documento il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai datori di lavoro pubblici e privati che si avvalgono di sistemi di localizzazione e di comunicazione della posizione rilevata installati a bordo dei veicoli ed impiegati per

CGIL

CGIL
CGIL
CGIL
CGIL

soddisfare esigenze organizzative, produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro le seguenti misure necessarie:

A: nel rispetto del principio di necessità, che la posizione del veicolo non sia di regola monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite (Garante Privacy del 28/06/18 n. 9023246).

gs ci:
M

B. in base al principio di pertinenza e non eccedenza, che i tempi di conservazione delle diverse tipologie di dati personali eventualmente trattati siano commisurati tenendo conto di ciascuna delle finalità in concreto perseguite (Garante Privacy del 28/06/18 n. 9023246)

C: (per i mezzi in proprietà) la designazione quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo degli operatori economici che forniscono i servizi di localizzazione del veicolo e di trasmissione della posizione del medesimo, impartendo loro le necessarie istruzioni in ordine all'utilizzo legittimo dei dati raccolti per le sole finalità previste dall'accordo che regola la fornitura del servizio di localizzazione, con la determinazione delle tipologie di dati da trattare nonché delle modalità e dei tempi della loro eventuale conservazione.

D: (per i mezzi a noleggio) l'operatore economico fornitore della flotta, riveste la funzione di titolare autonomo con riferimento al legittimo interesse di tutelare il patrimonio di proprietà della società di noleggio e l'erogazione dei servizi correlati necessari a garantirne il corretto funzionamento (manutenzione, assistenza, etc) o previsti da obblighi di legge (per es. copertura assicurativa). Quale *Titolare autonomo di trattamento*, la società di noleggio rilascia l'Informativa Privacy ai conducenti dei propri veicoli (dipendenti della società utilizzatrice).

Riveste invece il ruolo di responsabile esterno per quanto concerne gli ulteriori servizi forniti per il tramite dell'installazione di scatole nere (black box) che permettono la localizzazione del mezzo, non in tempo reale e non in maniera continuativa, e lettori di card per l'identificazione del conducente.

- I titolari del trattamento hanno svolto preventivamente la Valutazione d'Impatto nel rispetto dell'art. 35 del GDPR.

Come da scheda tecnica allegata, i dispositivi sono in grado di:

1. Consentire la localizzazione dei veicoli, effettuare l'analisi della dinamica dell'eventuale sinistro e le funzionalità per la prevenzione contro gli utilizzi impropri dei veicoli. Al personale autorizzato del Titolare viene messo a disposizione un portale dal quale poter scaricare lo storico posizioni solo in caso di furto, rapina, truffa, appropriazione indebita del mezzo, che sarà utilizzata dal Gruppo AMAG congiuntamente alle Forze dell'Ordine ai fini del recupero dello stesso. A tal proposito si precisa che

CGIL

CGIL
CGIL
CGIL
CGIL
CGIL

In caso di sospetto di illecito penale compiuto dal dipendente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: furto, rapina, truffa, ovvero utilizzo indebito del mezzo), le Forze dell'Ordine a ciò preposte acquisiranno tramite il Titolare del trattamento i dati relativi alla geolocalizzazione per il periodo di interesse. Solo nei casi sopra richiamati – illeciti commessi di natura penale – I titolari del Trattamento in persona dei legali rappresentati pro tempore, a seguito della citata attività di acquisizione, analisi e autorizzazione a procedere compiuta dalle Forze dell'Ordine, procederanno con le eventuali contestazioni e l'adozione di conseguenti provvedimenti disciplinari.

2. Verificare la dinamica dei sinistri stradali, con estrazione di report che consentono di ricostruire la dinamica, con l'indicazione geografica del veicolo al momento dell'urto, che le diverse società del Gruppo AMAG potranno utilizzare in sede di gestione del sinistro;
3. Verificare la percorrenza chilometrica che le società del Gruppo Amag potranno utilizzare per valutare lo stato dello stesso ai fini manutentivi, per verificare il corretto funzionamento del contachilometri e le percorrenze chilometriche, in relazione alla necessità di eventuali chilometri in eccesso o in difetto rispetto alle percorrenze previste, nonché per il consumo di carburante;
4. Eventuali anomalie che possano generare una segnalazione (analisi dello stato del mezzo, crash management, rilevazione urti).
5. La scheda TMF (lettore di tessera – badge) permette di riconoscere la persona alla guida in un determinato momento. Tale accessorio ha le seguenti caratteristiche:
 - Lettore di smartcard Mifare e Desfire
 - Buzzer per la segnalazione dell'avvenuto o mancato riconoscimento



La rilevazione delle suddette informazioni è finalizzata al legittimo interesse del Titolare, ovvero:

- alla sicurezza dei conducenti
- ad eventuali sinistri
- alla verifica puntuale in caso di reati ai danni dei mezzi (siano essi di proprietà o in locazione) e alle esigenze di difesa dei relativi diritti in sede giudiziaria e di svolgimento di indagini in ambito penale;
- al miglioramento del servizio tecnico ai fini organizzativi e produttivi, e alla manutenzione dei veicoli;
- alla digitalizzazione delle "schede interne all'automezzo" (funzionale alle esigenze organizzative e di rendicontazione)

L'utilizzo del sistema sarà limitato alle esigenze indicate. Le società del Gruppo non intendono, infatti, perseguire direttamente o indirettamente finalità di controllo e monitoraggio continuo sull'attività lavorativa;

La raccolta dei dati avverrà, come sopra descritto, nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza e il trattamento dei dati secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi.

 CGIC

 CGIL
CGIL
CISL
GS CISL


Tutto ciò premesso e considerato, le parti

intendono sottoscrivere il presente verbale di accordo per definire le modalità di gestione dei dati rilevati attraverso il sistema di geolocalizzazione c.d. black box collegato ai mezzi forniti in dotazione ai lavoratori in coerenza con quanto previsto in materia dall'art. 4 della legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori, come modificato dall'art. 23, comma 1 del D.lgs. 151/2015 e successivo art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 185/2016 e nel rispetto di tutte le norme di Legge e di CCNL in materia) e dal GDPR 2018.

Alle Organizzazioni sindacali aziendali viene fornita la scheda tecnica del sistema GPS utilizzato per i mezzi a noleggio. L'Azienda formerà opportunamente i soggetti preposti circa il corretto utilizzo della tecnologia in parola, assicurandosi che la stessa non venga utilizzata in violazione della riservatezza e della dignità dei lavoratori. A tal fine verrà escluso il monitoraggio in tempo reale dei percorsi. Si provvederà, a fornire idonea informativa a tutto il personale dipendente interessato ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016.

Gli uffici amministrativi preposti provvederanno a fornire le istruzioni al personale addetto alla guida dei mezzi circa le modalità di utilizzo del lettore di smart card.

L'accesso alle informazioni rilevate dal sistema sarà consentito solo ai soggetti autorizzati ed opportunamente incaricati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla privacy, mediante credenziali personali e segrete. Saranno impartite loro le necessarie istruzioni in ordine al corretto utilizzo dei dati raccolti, per le sole finalità previste dal presente accordo, con la determinazione della tipologia dei dati da trattare, nonché delle modalità e dei tempi della loro conservazione. Le società del gruppo Amag nomineranno il responsabile esterno del trattamento dei dati.

La presenza di apparecchiatura a tecnologia GPS sul mezzo sarà segnalata da apposita "vetrofania", come da fac-simile allegato al Provvedimento del Garante Privacy denominato "sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro".

Il sistema GPS, unitamente al lettore installato a bordo vettura, si attiverà secondo le modalità indicate nell'allegata relazione tecnica. Non potrà essere apportata alcuna modifica e non potrà essere aggiunta ulteriore apparecchiatura al sistema delineato nell'allegata relazione tecnica, se non in conformità al dettato dell'art. 4 della legge 300/70. I dati raccolti dal sistema GPS, oggetto del presente accordo, non potranno essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori rispetto a quelle esplicitate, né potranno in nessun caso essere utilizzati per eventuali accertamenti sull'obbligo di diligenza dei lavoratori e per la valutazione del loro operato nel corso del turno di lavoro.

Il presente accordo ha validità per i mezzi attualmente già disponibili e per quelli futuri, previa comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Allegati: schede tecniche di :

- 1) Datasheet Apparato TMD DIAG ;
- 2) Datasheet Apparato TMD MK3;
- 3) Datasheet TMF

Si allegano altresì :

- Informativa rilasciata da Unipol Rental per gli assegnatari dei veicoli
- informativa dell'azienda per il sistema di geolocalizzazione.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Azienda

Le R.S.U.

IL PRESIDENTE
Geom. Claudio Perissinotto



Alberico RSU *GIUL*
Blancas ULL
Chel CISL
AR
Giulia Semme CISL
Federico Adelfo CISL

Alessandria 22/01/2024

